

Da: flc_cgil_torino@pec-legal.it
Oggetto: Affissione all'albo sindacale
Data: 13/03/2026 13:30:01

Messaggio di posta certificata

Il giorno 13/03/2026 alle ore 13:29:57 (+0100) il messaggio

"Affissione all'albo sindacale" è stato inviato da "flc_cgil_torino@pec-legal.it" indirizzato a:

TOIS066006@pec.istruzione.it
tops01000g@pec.istruzione.it
tops18000p@pec.istruzione.it
tosd02000l@pec.istruzione.it
tops020006@pec.istruzione.it
tois07200d@pec.istruzione.it
tois01300n@pec.istruzione.it
tops120003@pec.istruzione.it
totf14000a@pec.istruzione.it
tops10000t@pec.istruzione.it
TOMM32300Q@pec.istruzione.it
TOMM32400G@pec.istruzione.it
TOMM32500B@pec.istruzione.it
TOMM326007@pec.istruzione.it
tomm33200e@pec.istruzione.it
topm120004@pec.istruzione.it
toee00400r@pec.istruzione.it
toee01400b@pec.istruzione.it
toee122007@pec.istruzione.it
toee137001@pec.istruzione.it
totf10000x@pec.istruzione.it
tois01800r@pec.istruzione.it
tois04900c@pec.istruzione.it
tops04000b@pec.istruzione.it
totd05000t@pec.istruzione.it
TOIS06900N@pec.istruzione.it
totf04000d@pec.istruzione.it
topc06000d@pec.istruzione.it
tops22000x@pec.istruzione.it
tops190009@pec.istruzione.it
toic83500a@pec.istruzione.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo del messaggio: opec228.20260313132956.20233.01.1.01@pec-email.com

c.a. DIRIGENTE SCOLASTICO

Buongiorno,

si prega di voler affiggere all'Albo sindacale (bacheca e online) la comunicazione sindacale al seguente link:

<https://files.referendumgiustizia2026.it/version/c:Yjk0M2UxMGQtMzJhZS00:MmlxYjNiZGMtMjhiMy00/A3-locandina-vota-NO-qr-1.pdf>

e di darne comunicazione a tutto il personale.

Nell'intento di prevenire eventuali contestazioni si precisa quanto segue:

- l'art.25 della legge n.300/70 stabilisce che le rappresentanze sindacali hanno il diritto di affiggere testi e comunicati inerenti a "materie di interesse sindacale e del lavoro"; la stessa dizione è testualmente riportata anche nel citato accordo del 29.1.1997 sulla bacheca elettronica.

- sentenza n.2808/1994, giurisprudenza della Suprema Corte, (con riferimento ad una fattispecie di defissione, ad opera del datore di lavoro, di manifesti elettorali) affermato con estrema chiarezza: "Nessun potere di ingerenza tale da affidare al datore di lavoro il compito di sfoltrire, per una volta o più volte, le bacheche sindacali dalle affissioni, né, tantomeno, il potere di stabilire la qualità del materiale affisso al fine di determinare, secondo i casi, quale è bene affisso e quale deve essere

sfoltito o defisso a iniziativa dell'imprenditore, è derivabile dall'art.25 della l. 300/70. La qualificazione di pubblicazioni, testi e comunicati come inerenti a "materie di interesse sindacale e del lavoro" è il cuore della libertà di organizzazione ex art.39 Cost., del diritto di sciopero (si pensi a proclamazione di scioperi di solidarietà o di scioperi politici, a comunicazioni sulla sanità ecc.), della stessa autonomia sindacale che può non più esistere ove al datore di lavoro sia consentito di interferire nella individuazione di quella inerenza. Sola misura della "sindacalità" di un dato materiale è dunque la circostanza che esso abbia formato oggetto di scelta da parte del sindacato, posto che qualsiasi argomento può considerarsi di interesse sindacale ove il sindacato lo assuma ad oggetto della propria azione e il solo limite che il datore di lavoro ha diritto di veder rispettato, a norma dell'art.25 cit., è la provenienza dalle rappresentanze sindacali aziendali di tutto ciò che compare negli appositi spazi da lui predisposti. Ciò significa che il datore di lavoro non ha, in ogni caso, il potere di impedire le affissioni né di manomettere le bacheche o di rimuovere da esse un qualunque materiale".

Sicuri di un vostro tempestivo riscontro cogliamo l'occasione per porgerVi cordiali saluti.
FLC CGIL TORINO